



## **Allegato 7**

### **Esempi di valutazione del Sistema di Gestione e Controllo**

Sulla base del modello suggerito dall'Allegato XI del (UE) n. 2021/1060 e dalla Nota Ares (2023)3757159 del 31 maggio 2023, una volta valutati i singoli RC, l'AdA può esprimere una valutazione sul funzionamento del sistema di gestione e controllo di ciascun Organismo sottoposto a controllo. Tale valutazione dovrà risultare dalla *check list* di controllo predisposta per ciascun Organismo sottoposto ad Audit (si veda Allegato 1).

A seguire un esempio di valutazione sul funzionamento del sistema di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione/OI, effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella Nota Ares (2023)3757159 del 31 maggio 2023.

AUTORITA' DI GESTIONE/OI		3
RC n. 1	Adeguate separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo	2
1.1	<p>Una chiara descrizione della struttura del sistema di gestione e controllo, al fine di garantire una chiara attribuzione e separazione di funzioni e compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzioni e compiti svolti direttamente dall'AdG: lo status (ente pubblico nazionale, regionale o locale o ente privato), l'organigramma e il diagramma di flusso che illustra la relazione tra l'AdG e gli altri organismi o divisioni (interni o esterni) che svolgono le funzioni e i compiti di cui agli artt. da 72 a 75 del Regolamento UE 2021/1060. Nel caso in cui lo SM affidi la funzione contabile all'AdG, è presente una descrizione dell'organizzazione del lavoro (flussi di lavoro, processi, divisioni interne). È presente anche un'indicazione delle risorse previste da assegnare alle diverse funzioni.</li> <li>- Compiti delegati agli OI dall'AdG: identificazione della forma della delega (ad es. accordo scritto), compresa la specificazione per OI di ciascun compito delegato dall'AdG.</li> <li>- Quando un SM affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'AdG, l'organismo in questione è identificato come Autorità di programma. Viene fornito il suo status (ente nazionale, regionale o locale, pubblico o privato), una descrizione dei suoi compiti, delle sue funzioni, della sua organizzazione (flussi di lavoro, processi, divisioni interne, indicazione delle risorse previste da destinare ai compiti contabili).</li> </ul>	2

- qualora uno o più dei **RC 2, 4, 5 e 9** siano classificati nelle categorie 3 o 4, la valutazione complessiva non potrà essere superiore alla categoria 3 o alla 4. Stesso concetto si applica qualora due o più degli altri RC siano classificati nelle categorie 3 o 4, la valutazione complessiva non potrà essere superiore alla categoria 3 o alla 4.

1.2	<p>Le procedure (compresi i manuali) sono in vigore nelle AdG/OI, in particolare in relazione a chi esegue la selezione delle operazioni (art. 73 del Regolamento UE 2021/1060);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche di gestione: verifiche amministrative relative alle domande di pagamento presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni (art. 74 del Regolamento UE 2021/1060);</li> <li>- gestione del programma, compreso un quadro per un'adeguata gestione del rischio (ad esempio, in particolare prima dell'inizio dell'attuazione e in caso di modifiche importanti alle attività e di cambiamenti del sistema di gestione e controllo);</li> <li>- rettifiche degli importi indebitamente versati (art. 74 del Regolamento UE 2021/1060);</li> <li>- pagamenti ai beneficiari per intero e non oltre 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario (art. 74, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 2021/1060);</li> <li>- supporto al lavoro del Comitato di sorveglianza (art. 75 del Regolamento UE 2021/1060); e</li> <li>- la funzione contabile (se applicabile).</li> </ul> <p>Quando l'AdG non svolge la funzione contabile, l'Organismo che la svolge dispone di procedure relative alle sue funzioni e ai suoi compiti, compresa la supervisione.</p>	1
1.3	<p>Sono in atto procedure e disposizioni adeguate per monitorare e supervisionare efficacemente i compiti delegati all'OI sulla base di adeguati meccanismi di rendicontazione (revisione della metodologia dell'OI, revisione regolare dei risultati riportati dall'OI, compresa, ove possibile, la riformulazione su base campionaria del lavoro svolto dall'OI).</p>	2
1.4	<p>Rispetto del requisito della separazione delle funzioni all'interno dell'organizzazione dell'AdG, nonché tra l'AdG e le altre Autorità di programma. La separazione delle funzioni all'interno delle AdG/OI deve tenere conto delle dimensioni e della complessità del programma in questione (la funzione contabile può essere svolta nell'ambito di altre mansioni del personale dell'Autorità di gestione). Tuttavia, i principi generali applicabili alla gestione del bilancio dell'UE implicano che l'autorizzazione dei pagamenti sia separata da altri compiti. Nel caso in cui l'Autorità di gestione sia anche un beneficiario del programma, vengono adottate disposizioni per garantire un'adeguata separazione delle funzioni tra le verifiche di gestione e le attività dell'AdG in qualità di beneficiario.</p>	1
<b>RC n. 2</b>	<b>Criteri e procedure adeguate per la selezione delle operazioni</b>	<b>3</b>
2.1	<p>L'AdG stabilisce, per l'approvazione del comitato di sorveglianza, una metodologia e criteri di selezione appropriati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantiscano che le operazioni da selezionare siano prioritarie al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al raggiungimento degli obiettivi del programma;</li> <li>- siano non discriminatori e trasparenti;</li> <li>- garantiscano l'accessibilità alle persone con disabilità, assicurino l'uguaglianza di genere e tengano conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia di ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE</li> </ul>	3

2.2	Norme di ammissibilità al programma ben definite e inequivocabili sono stabilite al livello nazionale/regionale appropriato.	3
2.3	Tutte le domande ricevute sono registrate al momento del ricevimento e inserite nel sistema elettronico di scambio dati dell'AdG. La prova di ricezione viene consegnata a ciascun richiedente e viene conservata una registrazione elettronica dello stato di approvazione di ciascuna domanda.	4
2.4	Tutte le domande vengono valutate in base ai criteri applicabili. Il processo di valutazione garantisce che le operazioni selezionate non abbiano ricevuto sostegno da altri Fondi o programmi per la stessa spesa preventivata, evitando così un doppio finanziamento. La valutazione è applicata in modo coerente e non discriminatorio. I criteri e le regole di attribuzione dei punteggi utilizzati sono conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e indicati nel bando. Nel valutare le domande, l'AdG/OI si assicura che i valutatori possiedano le competenze e l'indipendenza richieste, compreso l'obbligo di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse. L'AdG verifica a campione l'assenza di conflitti di interesse. L'AdG esamina in particolare se sono soddisfatte le condizioni da a) a j) elencate nell'art. 73, par. 215.	3
2.5	Le decisioni sull'accettazione o il rifiuto delle domande sono prese da una persona debitamente autorizzata nell'AdG/OI (o con decisione del MC, per i Programmi Interreg), i risultati sono notificati per iscritto in un accordo o in una decisione (o in un documento analogo) al richiedente e le ragioni dell'accettazione o del rifiuto sono chiaramente espone. La procedura di ricorso e le relative decisioni sono pubblicate. L'AdG pubblica un elenco delle operazioni selezionate per il sostegno in linea con i requisiti dell'articolo 49(3) del Regolamento UE 2021/1060, che viene aggiornato almeno ogni 4 mesi.	4
RC n. 3	<b>Informazioni adeguate ai Beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione alle operazioni selezionate</b>	2
3.1	Sono stati predisposti sistemi e procedure adeguati per garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e pertinenti e ricevano indicazioni adeguate sulle condizioni applicabili per il sostegno (ad esempio, opuscoli, libretti, seminari, workshop, siti web, helpdesk, ecc.)	2

3.2	<p>Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati. Per raggiungere tutti i potenziali beneficiari, l'AdG ha predisposto, entro 6 mesi dalla decisione di approvazione del programma, un sito web in cui sono disponibili informazioni sui programmi di sua competenza, che riguardano gli obiettivi del programma, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati ottenuti. L'AdG pubblica su questo sito web i dati relativi agli inviti a presentare proposte con una chiara descrizione della procedura di selezione utilizzata e dei diritti e doveri dei beneficiari e includendo almeno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. area geografica coperta dall'invito a presentare proposte;</li> <li>b. obiettivo politico o obiettivo specifico interessato</li> <li>c. tipo di richiedenti ammissibili</li> <li>d. importo totale del sostegno per l'invito;</li> <li>e. data di inizio e fine dell'invito.</li> </ul> <p>Le regole di ammissibilità del programma sono comunicate ai beneficiari (ad esempio, attraverso le linee guida per la formazione).</p>	1
3.3	<p>I diritti e gli obblighi dei beneficiari sono comunicati in modo efficace (ad esempio nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno), in particolare con riferimento alle norme di ammissibilità applicabili al programma, alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, alle condizioni specifiche per il sostegno e il pagamento di ciascuna operazione, alle condizioni relative ai prodotti o ai servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, al piano di finanziamento e, se del caso, al metodo applicato per determinare i costi dell'operazione, al termine per l'esecuzione dell'operazione e ai requisiti per l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o di codici contabili adeguati. Gli obblighi di informazione e pubblicità e i requisiti di durata sono chiaramente spiegati e comunicati ai beneficiari. Inoltre, ai beneficiari e ai potenziali beneficiari viene comunicato il diritto di presentare reclami (articolo 69, paragrafo 7, del Regolamento UE 2021/1060).</p>	1
RC n. 4	<b>Verifiche di gestione adeguate, comprese procedure appropriate per verificare il rispetto delle condizioni per i finanziamenti non legati ai costi e per le opzioni di costo semplificate</b>	3
4.1	<p>Esistono procedure appropriate e adeguatamente utilizzate per garantire che la frequenza e la portata delle verifiche di gestione (sia amministrative che in loco) condotte dall'AdG o dal suo OI siano basate sul rischio e proporzionate ai rischi identificati ex ante e per iscritto, tenendo conto di fattori quali il numero, il tipo, le dimensioni e il contenuto delle operazioni attuate, il tipo di beneficiario, il valore degli articoli, nonché i risultati di precedenti verifiche di gestione e Audit.</p> <p>Esistono procedure adeguate per garantire un aggiornamento regolare dei rischi, ad esempio sulla base dei risultati degli Audit e delle verifiche di gestione precedenti.</p>	3

4.2	<p>L'AdG o il suo o i suoi OI effettuano verifiche gestionali basate sul rischio, prima della presentazione dei conti alla Commissione, che comprendono:</p> <p>a. Verifiche amministrative relative alle domande di pagamento presentate dai beneficiari, che comprendono un esame della domanda stessa e della relativa documentazione di supporto, tenendo conto dei rischi identificati. La gamma e il tipo di documentazione di supporto da richiedere ai beneficiari per la verifica si basa su una valutazione del rischio; e</p> <p>b. Verifiche in loco delle operazioni, tenendo conto dei rischi identificati dall'AdG.</p> <p>Le verifiche in loco vengono effettuate quando il progetto è ben avviato, sia in termini di progressi fisici che finanziari (ad esempio per le misure di formazione).</p>	3
-----	---	---

<p><b>4.3</b></p>	<p>Per le verifiche di gestione vengono utilizzate procedure e liste di controllo scritte e le conclusioni sono documentate. Tali liste di controllo includono, come minimo, verifiche che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati consegnati (la realtà del progetto, compresa l'effettiva consegna del prodotto o del servizio);</li> <li>2) l'operazione sia conforme alla legge applicabile, al programma e alle condizioni di sostegno dell'operazione, in particolare per quanto riguarda <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'accuratezza e la completezza della richiesta di pagamento da parte dei beneficiari;</li> <li>b. il periodo ammissibile</li> <li>c. il rispetto del tasso di finanziamento approvato (ove applicabile);</li> <li>d. il rispetto delle pertinenti norme di ammissibilità e delle norme UE e nazionali in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, pubblicità, requisiti di pari opportunità e non discriminazione, trasparenza e accesso alle persone con disabilità, parità di genere, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia di ambiente, conformemente all'art. 11 e all'art. 191, par. 1, del TFUE;</li> <li>e. il rispetto dei termini e delle condizioni del documento che stabilisce le condizioni per il sostegno;</li> <li>f. le spese dichiarate e l'esistenza della pista di controllo;</li> <li>g. l'assenza di doppio finanziamento;</li> </ol> </li> <li>3) Per i costi che l'AdG deve rimborsare ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a), del Regolamento UE 2021/1060: <ol style="list-style-type: none"> <li>h. i costi richiesti dai beneficiari sono stati sostenuti e pagati;</li> <li>i. sia istituito un sistema di contabilità separata o un codice contabile appropriato per tutte le transazioni relative a un'operazione, che consenta in particolare di verificare (1) la corretta imputazione delle spese solo in parte relative all'operazione cofinanziata e (2) alcuni tipi di spesa che sono considerati ammissibili solo entro certi limiti o in proporzione ad altri costi;</li> </ol> </li> <li>4) per i costi rimborsati dall'AdG ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. b), c) e d), del Regolamento UE 2021/1060: <ol style="list-style-type: none"> <li>j. sono state soddisfatte le condizioni per il rimborso dei costi attraverso opzioni di costo semplificate (ossia costi unitari, somme forfetarie o finanziamenti a tasso fisso);</li> </ol> </li> <li>5) Per i costi rimborsati dall'AdG ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett f), del Regolamento UE 2021/1060: <ol style="list-style-type: none"> <li>k. le condizioni per il rimborso dei costi sono state rispettate; e</li> <li>l. i risultati sono stati raggiunti.</li> </ol> </li> <li>6) Per le spese rimborsate dalla Commissione ai sensi dell'art. 94(3) 26 del Regolamento UE 2021/1060: <ol style="list-style-type: none"> <li>m. le condizioni per il rimborso delle spese sono state rispettate;</li> </ol> </li> <li>7) Per le spese rimborsate dalla Commissione ai sensi dell'art. 95(3)28 del Regolamento UE 2021/1060: <ol style="list-style-type: none"> <li>n. le condizioni per il rimborso delle spese sono state soddisfatte; oppure</li> <li>o. i risultati sono stati raggiunti.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>2</b></p>
-------------------	--	-----------------

4.4	Solo per i programmi che applicano le modalità proporzionate migliorate: a) Se l'Autorità di gestione applica le procedure nazionali per effettuare le verifiche di gestione, tali procedure sono rispettate. b) se l'Autorità di gestione si affida a verifiche effettuate da organismi esterni, dispone di prove sufficienti della competenza di tali organismi.	3
4.5	Viene conservata la documentazione relativa alle verifiche di gestione, che evidenzia i controlli amministrativi e in loco effettuati dall'AdG/OI e il seguito dato alle risultanze rilevate.	2
RC n. 5	<b>Un sistema efficace per garantire la conservazione di tutti i documenti necessari per la pista di controllo.</b>	2
5.1	Sono in atto sistemi e procedure adeguati per garantire che tutti i documenti richiesti per la pista di controllo di cui all'Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060 siano conservati al livello appropriato e in conformità ai requisiti dell'Articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060 sulla disponibilità dei documenti. Tutta la documentazione di base per i dati richiesti nell'Allegato XVII del Reg. (UE) 2021/1060 e tutti i documenti e le registrazioni richieste nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060 sono disponibili.	2
5.2	L'AdG conserva i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari a garantire una pista di controllo adeguata, che potranno essere in formato elettronico in caso di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e gli organismi pertinenti, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del RDC.	2
5.3	Sono in atto procedure che assicurano che tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 140 del RDC, relativo alla disponibilità dei documenti.	3
RC n. 6	<b>Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con i sistemi elettronici di scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e l'archiviazione dei dati per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli Audit, compresi processi adeguati per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.</b>	2



6.1	<p>Esiste un sistema elettronico efficace e affidabile, che copra gli elementi elencati nell'Allegato XVI/Parte 4 del Regolamento UE 2021/1060 e che garantisca un adeguato sistema di scambio di dati elettronici tra lo Stato membro e la Commissione:</p> <p>a. registrare e conservare i dati relativi a ciascuna operazione necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli Audit, in conformità con l'Allegato XVII, compresi i dati relativi ai titolari effettivi dei beneficiari, ai contraenti e ai destinatari finali degli strumenti finanziari, ma anche i dati relativi agli indicatori e alle tappe fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del programma;</p> <p>b. registrare e conservare i codici contabili/le registrazioni per le operazioni, in modo da supportare la stesura delle domande di pagamento e dei conti;</p> <p>c. la tenuta di registri contabili / la conservazione di codici contabili separati per le spese dichiarate alla Commissione (compresi i contributi pubblici versati ai beneficiari);</p> <p>d. conservare le registrazioni di tutti i prelievi e le detrazioni (comprese le rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento UE 2021/1060).</p>	1
6.2	<p>Esiste un sistema di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e tutte le Autorità del programma che funziona in conformità all'articolo 69, paragrafo 8, e all'allegato XIV del Reg. UE 2021/1060.</p>	1
6.3	<p>Sono in atto procedure adeguate per garantire l'affidabilità della registrazione e della conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione (cfr. CV 6.1). Tale sistema elettronico consente l'aggregazione dei dati laddove ciò sia necessario ai fini della rendicontazione, della valutazione, degli Audit, nonché delle domande di pagamento e dei conti presentati alla Commissione.</p>	2
6.4	<p>Sono in atto procedure adeguate per garantire:</p> <p>a. la sicurezza e la manutenzione di questo sistema elettronico;</p> <p>b. l'integrità e la riservatezza dei dati;</p> <p>c. l'autenticazione del mittente;</p> <p>d. l'archiviazione di documenti e dati;</p> <p>e. la protezione delle persone fisiche in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849.</p>	

<b>RC n. 7</b>	<b>Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate</b>	<b>2</b>
<b>7.1</b>	L'AdG effettua una valutazione tempestiva del rischio di frode, compresi i rischi connessi al conflitto di interessi (impatto e probabilità dei rischi rilevanti per l'attuazione dei programmi). L' AdG/Organismo intermedio aggiornano regolarmente la valutazione del rischio di frode (ad esempio su base annuale o ogni due anni, a seconda dei livelli di rischio). Poiché l'AdG ha l'obbligo di adottare misure antifrode efficaci e proporzionate, i risultati della valutazione del rischio di frode devono essere approvati dalla direzione dell'AdG.	<b>1</b>
<b>7.2</b>	Le misure e le procedure antifrode per prevenire i conflitti di interesse sono strutturate intorno a tre elementi chiave: prevenzione, individuazione e correzione. Per mitigare il rischio di frode e di conflitto di interessi a un livello accettabile sono in atto misure preventive adeguate e proporzionate, adattate alle situazioni specifiche (ad esempio la dichiarazione di principi, il codice di condotta, linea adottata nella comunicazione dall'alto, l'assegnazione delle responsabilità, azioni formative e di sensibilizzazione antifrode).	<b>1</b>
<b>7.3</b>	Esistono e funzionano efficacemente misure adeguate per prevenire, individuare e correggere le irregolarità, compresi i casi di (sospetta) frode, e per identificare i "cartellini rossi" e gli indicatori di frode, tra cui la raccolta di dati appropriati sui titolari effettivi dei beneficiari e dei contraenti e l'analisi delle informazioni digitali, ad esempio attraverso l'uso di uno strumento di data mining o di risk scoring.	<b>2</b>
<b>7.4</b>	Esistono misure adeguate per la segnalazione e il monitoraggio delle irregolarità e dei casi di (sospetta) frode, compresi i conflitti di interesse; i casi di sospetta frode vengono comunicati agli organi investigativi penali. Tali meccanismi di segnalazione assicurano un sufficiente coordinamento tra le Autorità di gestione e/o di Audit, le Autorità investigative competenti dello Stato membro, l'EPPO e l'OLAF, compresa la segnalazione elettronica alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) da parte dell'organismo competente dello Stato membro, come previsto dall'Allegato XII del Reg. (UE) 2021/1060, ove applicabile.	<b>2</b>
<b>RC n. 8</b>	<b>Procedure adeguate per la redazione della dichiarazione di gestione</b>	<b>2</b>

8.1	La dichiarazione di gestione è redatta in conformità al modello di cui all'Allegato XVIII del Reg. (UE) n. 2021/1060 e le procedure appropriate ne garantiscono la presentazione tempestiva come parte del pacchetto di affidabilità, entro il 15 febbraio (o il 1° marzo) dell'anno contabile successivo.	1
8.2	Vengono messe in atto disposizioni per garantire che l'AdA si assuma le proprie responsabilità ai sensi dell'Allegato XIX del Reg. (UE) n. 2021/1060.	1
<b>RC n. 9</b>	<b>Procedure adeguate per confermare la legittimità e la regolarità delle spese contabilizzate</b>	<b>3</b>
9.1	Sono in atto procedure adeguate per garantire che le spese per le quali è stato richiesto il rimborso alla Commissione e che sono incluse nei conti siano conformi alla legge applicabile, al programma e alle condizioni di sostegno dell'operazione. Tali procedure garantiscono la coerenza della conferma della legittimità e della regolarità delle spese dei conti con i risultati delle verifiche di gestione basate sul rischio e degli Audit dell'Autorità di Audit. Ai sensi dell'Allegato XI del Reg. (UE) n. 2021/1060 e Nota Ares (2023)3757159 del 31 maggio 2023	3
<b>RC n. 10</b>	Le domande di pagamento sono redatte secondo il modello di cui all'Allegato XXIII del Reg. (UE) n. 2021/1060 e comprendono l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'ambito delle operazioni di attuazione, l'importo dell'assistenza tecnica, ove applicabile, e l'importo totale del contributo pubblico erogato o da erogare, in linea con gli articoli 91 e 92 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Le domande di pagamento possono essere rimborsate dalla Commissione solo per le spese legate a obiettivi specifici per i quali sono soddisfatte le condizioni abilitanti o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti. Sono in atto procedure per garantire la corretta applicazione del tasso di conversione indicato all'articolo 76, comma 1, lett. c) del Reg. 2021/1060.	2

10.1	Le domande di pagamento sono redatte secondo il modello di cui all'Allegato XXIII del Reg. (UE) n. 2021/1060 e comprendono l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'ambito delle operazioni di attuazione, l'importo dell'assistenza tecnica, ove applicabile, e l'importo totale del contributo pubblico erogato o da erogare, in linea con gli articoli 91 e 92 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Le domande di pagamento possono essere rimborsate dalla Commissione solo per le spese legate a obiettivi specifici per i quali sono soddisfatte le condizioni abilitanti o che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti. Sono in atto procedure per garantire la corretta applicazione del tasso di conversione indicato all'articolo 76, comma 1, lett. c) del Reg. 2021/1060.	2
10.2	Sono in atto procedure adeguate per garantire la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti in conformità con l'art. 98 del Regolamento UE 2021/1060 e con il modello di cui all'Allegato XXIV del Regolamento UE 2021/1060. Vengono conservate le registrazioni elettroniche di tutti gli elementi della contabilità, comprese le domande di pagamento. Le procedure in atto garantiscono che le spese contabilizzate corrispondano alle spese dichiarate nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nell'esercizio contabile, previa deduzione di tutti gli importi irregolari individuati attraverso le verifiche di gestione e gli Audit, e a. le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 6, lettera a), 103 e dell'allegato XXIV del Regolamento UE 2021/1060, comprese le spese ritirate durante l'esercizio contabile in questione, come previsto dall'art. 98, par. 3, lett. b) del Regolamento UE 2021/1060 e le spese temporaneamente ritirate e sottoposte a una valutazione della loro legittimità e regolarità al momento della stesura dei conti in conformità all'art. 98, par. 6, lett. b) del Regolamento UE 2021/1060; b. altri importi necessari per ridurre il tasso di errore residuo della spesa al 2% in conformità con l'articolo 98, par. 6, lett. c) del Regolamento UE 2021/1060; c. correzioni di errori materiali, se applicabile. Sono in atto procedure per garantire che gli importi irregolari rilevati dopo la presentazione dei conti siano corretti per l'esercizio contabile in cui è stata rilevata l'irregolarità (articolo 98, paragrafo 7, del Regolamento UE 2021/1060). Vengono adottate procedure adeguate e scadenze interne per garantire la presentazione tempestiva dei conti alla Commissione come parte del "pacchetto di affidabilità", in linea con l'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento UE 2021/1060, entro il 15 febbraio (o il 1° marzo) dell'esercizio contabile successivo.	2
10.3	Esiste un sistema sistematico e tempestivo di scambio di dati tra le AdG/OI e l'Organismo che svolge la funzione contabile, in particolare per garantire che le informazioni pertinenti siano ricevute, su base regolare e tempestiva, per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti alla Commissione	2